

**Associazione Notte Bianca Locarno**

# **Statuto**

## **1. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO**

### **1.1. Denominazione e sede**

Sotto la ragione sociale “**Associazione Notte Bianca Locarno**” è costituita un’associazione a tenore degli art. 60 ss. CC, avente durata indeterminata.

La sede dell’associazione è a Locarno.

### **1.2. Scopo e affiliazioni**

L’associazione ha per scopo l’organizzazione, la realizzazione, la promozione e la gestione di eventi nel Locarnese, segnatamente della Notte Bianca a Locarno. L’associazione potrà inoltre svolgere ogni attività direttamente o indirettamente connessa con il suo scopo.

L’associazione è apartitica e aconfessionale.

Per il conseguimento dello scopo sociale essa può affiliarsi ad altre associazioni ed enti.

## **2. QUALITÀ DI SOCIO, ACQUISTO E PERDITA**

### **2.1. Categorie di soci**

I soci si suddividono in:

- soci attivi, ovvero gli enti e le persone giuridiche, di diritto privato o pubblico, che attivamente si occupano o si sono occupati della promozione economica, commerciale, ricreativa, culturale e turistica del Locarnese, in particolare di Locarno;
- soci sostenitori, ovvero i soci che, pur non possedendo le qualifiche dei soci attivi, hanno versato una tassa sociale per soci sostenitori;
- soci onorari, ovvero coloro che per particolari meriti sono proclamati tali dall’assemblea generale.

### **2.2. Acquisto della qualità di socio**

#### **2.2.1. Socio attivo**

La qualità di socio attivo si acquista con una domanda di ammissione accolta dal comitato ed il pagamento della tassa sociale per soci attivi.

In caso di rifiuto di una domanda d’ammissione, il candidato può richiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, che la sua ammissione sia riesaminata e decisa dall’assemblea generale in occasione della prossima seduta ordinaria o straordinaria. Qualora la prossima seduta dell’assemblea generale dovesse già essere stata convocata al momento del ricevimento della richiesta di riesame da parte del candidato, la questione sarà trattata dalla seduta successiva.

#### 2.2.2. Socio sostenitore

La qualità di socio sostenitore si acquista con il pagamento della tassa sociale per soci sostenitori e la conferma del comitato. La conferma può avvenire anche tacitamente.

#### 2.2.3. Socio onorario

La qualità di socio onorario è conferita dall'assemblea generale su proposta del comitato.

### 2.3. **Perdita della qualità di socio**

#### 2.3.1. Socio attivo e sostenitore

Le qualità di socio attivo e socio sostenitore si perdono con:

- la perdita delle qualifiche per il socio attivo; il socio diviene socio sostenitore;
- il mancato pagamento della tassa sociale entro i termini stabiliti dall'assemblea generale, su proposta del comitato;
- le dimissioni;
- il decesso;
- l'espulsione, quale provvedimento disciplinare nei confronti del socio che agisse contro l'interesse della società o che contravvenisse a precisi obblighi stabiliti dal presente statuto; l'espulsione di un socio viene decisa dall'assemblea, su proposta del comitato, e richiede la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

#### 2.3.2. Socio onorario

La qualità di socio onorario si perde con:

- le dimissioni;
- il decesso;
- l'espulsione, quale provvedimento disciplinare nei confronti del socio che agisse contro l'interesse della società o che contravvenisse a precisi obblighi stabiliti dal presente statuto; l'espulsione di un socio viene decisa dall'assemblea, su proposta del comitato, e richiede la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

## 3. **FINANZE E RESPONSABILITÀ**

Finanze

La associazione provvede ai propri fabbisogni mediante:

le tasse sociali, il cui ammontare viene deciso dall'assemblea annuale, su proposta del comitato;

- i contributi supplementari, il cui ammontare viene deciso dall'assemblea annuale, su proposta del comitato;
- gli utili eventualmente conseguiti con le manifestazioni;
- i contributi volontari dei soci, i lasciti e le donazioni;

### **3.1. Responsabilità**

Per i propri obblighi, l'associazione risponde unicamente con il suo patrimonio. Non sono dovuti versamenti suppletivi.

E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

## **4. ORGANI**

Gli organi della associazione sono :

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- i revisori dei conti.

### **4.1. Assemblea generale**

#### **4.1.1. Principi generali**

L'assemblea generale è composta da tutti i soci e è l'organo supremo dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di prendere la parola.

Ogni socio attivo ha diritto ad un voto.

Un socio può farsi rappresentare all'assemblea generale da un altro socio; la relativa procura deve essere conferita per iscritto. Un socio non può rappresentare più di 3 soci, oltre a se stesso.

Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra la società ed il socio in questione, il suo coniuge, un suo fratello (o sorella), un suo ascendente o un suo discendente.

#### **4.1.2. Sessioni**

L'assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, di regola entro il mese di marzo.

Possono essere indette sessioni straordinarie su decisione del comitato, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei revisori dei conti.

Le richieste di sessioni straordinarie da parte di almeno un quinto dei soci vanno formulate per iscritto ed indirizzate al comitato e devono contenere i motivi della richiesta e l'elenco delle trattande che si intendono sottoporre all'assemblea generale. Per la deter-

minazione del numero dei soci fa stato la situazione al momento dell'inoltro della richiesta al comitato.

#### 4.1.3. Convocazione

La convocazione dell'assemblea generale avviene ad opera del comitato.

Qualora il comitato non dovesse dare seguito, entro termini ragionevoli, alla richiesta di convocazione presentata da almeno un quinto dei soci o dai revisori, i richiedenti potranno adire il Giudice, una volta scaduto infruttuoso un ulteriore termine di trenta giorni assegnato per iscritto al comitato.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) ai soci e deve indicare data, ora e luogo dell'assemblea ed elencare le trattande.

La convocazione deve essere inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

#### 4.1.4. Trattande

Riservate le norme che seguono, l'assemblea non può deliberare su oggetti che non sono debitamente trattandati.

Un decimo dei soci attivi, nonché ogni revisore dei conti, può richiedere al comitato l'inserimento di trattande da sottoporre alla prossima assemblea generale. Per la determinazione del numero dei soci fa stato la situazione al momento dell'inoltro della richiesta al comitato.

La richiesta va formulata prima dell'invio della convocazione da parte del comitato.

Richieste formulate successivamente (ovverosia tra la convocazione e l'assemblea generale) possono essere trattate in occasione dell'assemblea generale già convocata soltanto con il consenso del comitato e dei due terzi dei soci presenti all'assemblea generale. La deliberazione dell'assemblea generale deve avvenire all'inizio dei lavori.

Il comitato può, all'inizio dei lavori, sottoporre all'assemblea generale, con la clausola dell'urgenza, trattande non previste nella convocazione. Le stesse, per essere inserite nell'ordine del giorno, dovranno essere approvate dai due terzi dei soci presenti all'assemblea generale.

#### 4.1.5. Competenze

- Sono di competenza esclusiva dell'assemblea:
- l'approvazione dello statuto nonché la sua revisione;
- la nomina degli organi statutari, e segnatamente del presidente, degli ulteriori membri di comitato e dei revisori dei conti;
- la revoca del comitato e dei revisori dei conti;
- l'adesione dell'associazione ad associazioni mantello o federative;
- l'approvazione dei conti annuali;

- su proposta del comitato, la determinazione delle tasse sociali e del contributo supplementare;
- su proposta del comitato, la nomina dei soci onorari;
- su richiesta del candidato, nel caso previsto all'art. 2.1.1.2, l'ammissione nell'associazione;
- su proposta del comitato, l'espulsione dei soci;
- l'approvazione del rapporto del comitato;
- la sorveglianza sulla gestione dell'associazione;
- l'istituzione di eventuali commissioni per lo studio di problemi particolari;
- la decisione sullo scioglimento o la liquidazione della società; in tale evenienza decide la destinazione dei suoi eventuali fondi a degli scopi compatibili con il presente statuto.

#### 4.1.6. Svolgimento delle assemblee, modalità di voto e quorum

L'assemblea è di principio diretta dal presidente.

In occasione delle nomine statutarie, o quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda, l'assemblea designerà un presidente del giorno. Il presidente del giorno non deve necessariamente essere socio.

L'assemblea stessa designerà, all'apertura dei dibattiti, due scrutatori. Gli scrutatori non devono necessariamente essere soci.

L'assemblea è legalmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Il voto avviene per alzata di mano, a meno che non venga deciso un altro metodo; in caso di parità decide il voto del presidente.

La modifica dello statuto, l'espulsione di un socio, la richiesta di una revisione speciale, l'accettazione di trattande formulate da un decimo dei soci o da un revisore dei conti dopo la convocazione, la clausola d'urgenza e lo scioglimento della società richiedono il voto della maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

## 4.2. **Comitato**

### 4.2.1. Principi generali

Il comitato è composto da un massimo di 15 membri fra i quali un presidente, un vicepresidente ed un segretario-cassiere.

Di regola i membri di comitato devono essere soci o rappresentanti di soci.

Il presidente e i membri del comitato sono eletti per 3 (tre) anni dall'assemblea generale. Essi rimangono in carica fino a quando l'assemblea generale li riconferma o procede a

nuova elezione. E' fatta riserva per le dimissioni e per la revoca. I nuovi membri di comitato portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti. E' ammessa la rielezione dei membri di comitato per un periodo massimo di cinque mandati consecutivi. Dopo un periodo di pausa pari ad un mandato è ammessa nuovamente la rielezione per la durata massima sopra stabilita.

Oltre al presidente, designato dall'assemblea generale, il comitato deve designare nel proprio seno un vice-presidente ed un segretario cassiere. La funzione di segretario e cassiere può essere disgiunta. Per il resto, il comitato si costituisce e si organizza autonomamente.

Le dimissioni di un membro del comitato devono avvenire per iscritto. Qualora il numero dei membri scenda sotto il minimo statutario, il dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione da parte dell'assemblea generale.

#### 4.2.2. Competenze

Sono di competenza del comitato:

- la nomina, nel proprio seno, del o dei vicepresidenti, fino ad un numero massimo di tre;
- la nomina, nel proprio seno, del segretario-cassiere;
- la fissazione dei compiti e dell'indennità del segretario-cassiere, nonché di eventuali incaricati speciali o specialisti esterni;
- la convocazione dell'assemblea generale e la fissazione delle trattande all'ordine del giorno;
- la nomina dei delegati nelle associazioni mantello o federative;
- la nomina dei membri di eventuali commissioni per lo studio di problemi particolari;
- la riscossione delle tasse sociali;
- il mantenimento dei contatti con le autorità politiche e amministrative;
- tutte le altre competenze non delegate all'assemblea.

#### 4.2.3. Sedute

Il comitato si riunisce su invito del proprio presidente ogni qualvolta l'attività lo richieda. Inoltre, ogni membro del comitato può chiedere, con comunicazione scritta dei motivi, che il presidente convochi, entro breve termine, una riunione.

In seduta, ogni membro del comitato ha il diritto di ottenere ragguagli in tutte le attività dell'associazione.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno metà dei membri.

Le decisioni del comitato sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Sulle decisioni va tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Il comitato può invitare alle sue sedute rappresentanti di Enti che collaborano nell'organizzazione della manifestazione.

#### 4.2.4. Rappresentanza dell'associazione e diritto di firma

Il comitato rappresenta l'associazione nei confronti di terzi.

L'associazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva del proprio presidente, risp. del vice presidente, con il segretario.

#### 4.3. **Revisori dei conti**

La gestione finanziaria dell'associazione è sottoposta al controllo di 2 revisori. I revisori non possono fare parte del comitato.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori hanno il compito di:

- procedere al controllo dell'attività finanziaria annuale e di presentare il rapporto scritto e conclusivo all'assemblea, dando scarico al comitato del proprio operato;
- presenziare all'assemblea ordinaria per leggere il loro rapporto e fornire eventuali chiarimenti.

#### 5. **DISPOSIZIONI DIVERSE**

L'anno sociale corrisponde a quello civile.

Per quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili le disposizioni degli art. 60 e ss. CC.

Eventuali controversie tra la società ed i suoi soci, nonché fra ed all'interno di organi della società vanno risolti con una procedura di mediazione. Rimane riservato il diritto di adire le vie legali per preservare termini di perenzione o prescrizione non altrimenti rinviabili. Foro competente è il tribunale ordinario di prima istanza presso la sede dell'associazione.

Statuto approvato nel corso dell'assemblea costitutiva del 22 gennaio 2007 e modificato nel corso dell'assemblea ordinaria del 26.01.2010.

La presidente del giorno

La verbalizzante

Renza de Dea

Roberta Schmid